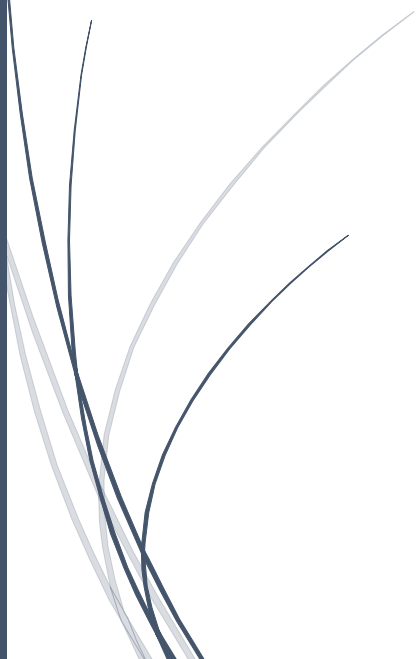




CASSA EDILE DI SIENA

REGOLAMENTO ASSISTENZE



Art. 1 – PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Le prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa Edile sono:

- Integrazione salariale per malattia, infortunio, malattia professionale, T.B.C. (Art. 4)
- Integrazione salariale straordinaria al lavoratore privo di nucleo familiare a carico e ricoverato in ospedale (Art. 5)
- Integrazione salariale per cure termali o climatiche (Art. 6)
- Sussidi per morte (Art. 7)
- Sussidi straordinari (Art. 8)
- Assegni familiari in caso di infortunio superiore a 90 giorni (Art. 9)
- Assegno matrimoniale (Art. 10)
- Rimborso giornata per visita specialistica (Art. 11)
- Protesi dentarie – oculistiche – acustiche – ortopediche (Art. 12)
- Integrazione spese scolastiche (Art. 13)
- Borse di studio (Art. 14)
- Fondo di garanzia (Art. 15)
- Colonie estive (Art. 16)
- Vestiario (Art. 17)
- Pagamento accantonamenti (Art. 18) – Liquidazioni anticipate (Art. 19)
- Premio giovani (Art. 20)

Art. 2 – CONDIZIONI GENERALI PER OTTENERE L'ASSISTENZA

Ha diritto di ricevere le prestazioni assistenziali dalla Cassa Edile di Siena l'operaio per il quale sia stata regolarmente effettuata dall'impresa, mediante la denuncia mensile dei lavoratori occupati, l'iscrizione con il relativo versamento dei contributi.

Pertanto le forme di assistenza, indicate all'art. 1, verranno erogate agli operai iscritti alla Cassa Edile e dipendenti da imprese che siano in regola con i versamenti contributivi.

Le domande di operai dipendenti da Imprese non in regola rimarranno sospese fino a quando le aziende non avranno provveduto a regolare la propria posizione.

Tale circostanza sarà comunicata agli operai ed alle Aziende.

L'operaio che si trova in condizioni di usufruire delle prestazioni della Cassa Edile deve presentare domanda scritta, corredata della documentazione richiesta per ciascuna voce assistenziale, a pena di decadenza nei termini stabiliti dal presente regolamento.

La documentazione da allegare alla domanda sarà rilasciata in carta libera.

Art. 4 – TRATTAMENTO DI MALATTIA, INFORTUNIO, MALATTIA PROFESSIONALE, T.B.C.

A decorrere dal 1 aprile 1988 il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 27 e 28 del c.c.n.l. 7 ottobre 1987 è portato in deduzione di quanto dovuto dall'impresa medesima alla Cassa Edile.

La deduzione spetta per l'intero trattamento corrisposto all'operaio se, nel trimestre solare scaduto prima dell'evento, risultino denunciate, per l'operaio interessato, almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale. Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.

Nel caso in cui le ore, come sopra computate, risultino inferiori a 450, la deduzione è proporzionalmente ridotta.

Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento è restituito o conguagliato all'impresa per intero.

Il minimale di 450 ore non riguarda i lavoratori assunti in prova il cui rapporto di lavoro è stato risolto.

La deduzione avviene mediante richiesta di rimborso alla Cassa Edile da presentare negli appositi moduli.

Il rimborso alle imprese avverrà previa verifica delle condizioni di cui sopra e solamente dopo che le imprese interessate avranno provveduto alla presentazione della denuncia nominativa dei lavoratori occupati ed al pagamento della contribuzione afferente il periodo cui si riferisce la richiesta di rimborso.

Il trattamento di cui sopra è corrisposto anche nei casi di

T.B.C.

Dal 1 settembre 1989 in caso di infortunio o malattia professionale l'operaio e l'apprendista a partire dal 1° giorno e nei limiti della conservazione del posto di lavoro hanno diritto ad una indennità pari al 100% della retribuzione minima contrattuale (paga base, contingenza, indennità aggravata; territoriale) al netto delle ritenute di legge e contrattuali; pertanto la Cassa Edile corrisponderà una integrazione economica nella misura del 40%.

Art. 5 – INTEGRAZIONE DI MALATTIA AL LAVORATORE PRIVO DI NUCLEO FAMILIARE A CARICO E RICOVERATO IN OSPEDALE

Nel caso in cui un operaio privo di nucleo familiare si trovi ricoverato in ospedale e, quindi, allo stesso, in virtù della legislazione vigente, viene corrisposta una indennità economica inferiore a quella prevista per gli altri operai con nucleo familiare, la Cassa Edile, in osservanza del principio che a tutti i lavoratori del settore deve essere garantita una parità di trattamento, nel senso che venga loro integrato il 100% del salario contrattuale, erogherà allo stesso un'indennità economica superiore a quella prevista per la malattia, compensando la percentuale erogata in meno dall'I.N.P.S..

Gli operai interessati devono produrre alla Cassa Edile, entro 30 giorni dalla data riportata nel certificato di dimissioni dalla struttura ospedaliera, la domanda corredata dai seguenti documenti:

- 1) dichiarazione dell'impresa attestante il periodo di malattia;
- 2) prospetto di liquidazione dell'indennità economica effettuata dall'Azienda con l'indicazione delle percentuali liquidate;

3) certificato di stato di famiglia.

La Cassa Edile provvederà all'istruttoria della domanda ed alla liquidazione della stessa non appena questa perverrà agli uffici completa della documentazione anzidetta.

Art. 6 – INTEGRAZIONE SALARIALE PER CURE TERMALI E CLIMATICHE

Gli operai che si trovino nella necessità documentata di usufruire di cure termali e climatiche, hanno diritto a percepire dalla Cassa Edile una indennità economica integrativa del salario non percepito per un periodo non superiore a 15 giorni.

Gli interessati devono, a cura dell'azienda, ed entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle cure, presentare domanda alla Cassa Edile corredata dei seguenti documenti:

- 1) dichiarazione dell'azienda attestante l'assenza dal lavoro per il motivo innanzi detto;
- 2) certificazione rilasciata dall'I.N.A.I.L. relativa all'autorizzazione delle cure ed attestante altresì l'indennità economica eventualmente corrisposta all'operaio nel suddetto periodo;
- 3) prescrizione del medico curante;
- 4) certificazione rilasciata dall'A.S.L. attestante i requisiti sanitari per fruire delle cure termali previa richiesta alla Cassa Edile di una lettera di autorizzazione per visita specialistica presso la A.S.L.;
- 5) certificazione medica rilasciata dalle stazioni di cura termale o climatica.

La Cassa Edile provvederà ad integrare fino alla percentuale del 90% del salario contrattuale.

Le domande saranno liquidate di volta in volta, non appena

perverranno alla Cassa Edile complete di tutti i documenti richiesti.

Art. 7 – SUSSIDI PER MORTE

In caso di morte dell'operaio iscritto, dovuta a qualsiasi causa, la Cassa Edile corrisponderà al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado, un assegno di morte per Euro 2.066,00 aumentato di Euro 207,00 per ogni figlio a carico del lavoratore deceduto.

Nel caso in cui la morte derivi da infortunio sul lavoro l'assegno che la Cassa Edile corrisponderà agli aventi diritto, indicati al primo comma, sarà di Euro 5.165,00 oltre a Euro 310,00 per ogni figlio a carico del lavoratore deceduto.

Saranno altresì erogate Euro 310,00 per ogni figlio a carico per i due anni successivi al decesso del genitore.

Gli interessati devono far pervenire la domanda alla Cassa Edile, al più presto possibile e nel termine massimo di un anno, la domanda corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di morte;
- 2) certificato di stato di famiglia del lavoratore al momento del decesso;
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che il dichiarante conviveva con il defunto.

Tutta la documentazione sarà rilasciata dal Comune di competenza in carta libera.

Art. 8 – SUSSIDI STRAORDINARI

La Cassa Edile erogherà sussidi straordinari agli operai iscritti che ne facciano richiesta, previa apposita delibera del Comitato di Gestione, valutata la particolarità ed eccezionalità del caso, avuto riguardo alla situazione economica del richiedente ed alla situazione finanziaria e di bilancio del fondo assistenza della Cassa Edile.

Art. 9 – ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE PER INFORTUNIO SUPERIORE A 90 GIORNI

Nel caso in cui l'infortunio subito dall'operaio abbia una durata superiore a 90 giorni, poichè l'I.N.P.S. cessa l'erogazione degli assegni per nucleo familiare dopo il 90° giorno di infortunio, la Cassa Edile erogherà all'operaio la somma dovuta a titolo di assegni familiari.

Gli interessati non devono compiere adempimento alcuno in quanto la Cassa Edile, nella liquidazione delle pratiche di infortunio, quando riscontra che una pratica supera il 90° giorno, provvederà a richiedere all'impresa, presso la quale l'operaio presta la propria opera, l'apposita certificazione ed inviare gli importi dovuti direttamente all'interessato.

Art. 10 – ASSEGNO MATRIMONIALE

La Cassa Edile erogherà all'operaio iscritto con almeno 400 ore di anzianità di iscrizione, la somma di Euro 775,00 in occasione del matrimonio.

Gli interessati dovranno far pervenire alla Cassa Edile una domanda in carta libera corredata dei seguenti documenti:

- 1) dichiarazione dell'impresa attestante che l'operaio è alle sue dipendenze;
- 2) certificato di matrimonio

Art. 11 – RIMBORSO GIORNATA LAVORATIVA PER VISITA SPECIALISTICA

La Cassa Edile provvederà a rimborsare all'operaio iscritto l'importo corrispondente al salario della giornata lavorativa, dallo stesso non percepito in occasione di visita specialistica. Gli interessati dovranno far pervenire alla Cassa Edile una domanda in carta libera corredata dei seguenti documenti:

- 1) dichiarazione dell'impresa attestante che l'operaio è stato assente dal lavoro, e l'ammontare del salario non percepito;
- 2) certificato dello specialista o equipollente che ha effettuato la visita.

Art. 12 – PROTESI DENTARIE – OCULISTICHE – ACUSTICHE – ORTOPEDICHE

La Cassa Edile erogherà all'operaio iscritto che abbia avuto bisogno di protesi dentarie una somma pari a 78 euro a dente sostituito; parimenti sarà erogato un contributo per protesi oculistiche, acustiche ed ortopediche, limitatamente al 50% del loro costo.

Le prestazioni di cui sopra potranno essere usufruite nell'arco temporale di quattro anni sino alla concorrenza di 2.500 euro, con un limite massimo di rimborso pari a 625 euro l'anno per ogni avente diritto.

Gli importi annui superiori a 625 euro saranno dilazionati negli anni successivi nell'arco del quadriennio. Tali erogazioni saranno riconosciute ai lavoratori con un'anzianità d'iscrizione alla Cassa Edile di Siena pari a 400 ore.

Gli interessati dovranno far pervenire alla Cassa Edile domanda in carta libera corredata dei seguenti documenti:

1. dichiarazione dell'impresa che l'operaio è alla sue dipendenze;
2. protesi dentarie: copia fattura o certificazione medica che indica il numero dei denti sostituiti
3. protesi oculistiche, acustiche ed ortopediche: copia fattura d'acquisto con attestazione occhiali da vista, protesi acustiche e protesi ortopediche.

Art. 13 – INTEGRAZIONE SPESE SCOLASTICHE

Dall'anno scolastico 1987/88 la Cassa Edile, su presentazione di idonea documentazione da parte del lavoratore iscritto, erogherà, entro il mese di dicembre di ogni anno solare, una somma di denaro a parziale integrazione delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per studenti non ripetenti delle scuole Medie, Medie superiori e per gli studenti universitari in regola con il piano di studi.

Tale integrazione, al netto delle ritenute fiscali d'acconto, non dovrà essere superiore al 90% del costo medio dei libri di testo per classe frequentata dallo studente interessato ed al 90% del costo medio dei libri di testo per gli esami relativi al piano di studi per gli studenti universitari.

Gli interessati dovranno far pervenire alla Cassa Edile domanda in carta libera corredata della seguente documentazione:

- 1) – dichiarazione dell'impresa che l'operaio è alle sue

dipendenze.

2) – certificato di iscrizione della scuola media inferiore superiore, attestante che l'alunno non è ripetente, e per l'università idonea documentazione dalla quale risulti il superamento degli esami inseriti nel piano di studi per l'anno di riferimento.

3) – stato di famiglia dell'operaio.

A questo proposito il Comitato di Gestione si riserva la determinazione della percentuale di rimborso ad integrazione delle spese scolastiche e sempre nel limite massimo del 90% una volta che siano pervenute le domande degli interessati, e sia possibile quindi avere un'indicazione sia pure approssimativa delle spese sostenute.

Il Comitato di Gestione si riserva sempre in tale occasione di determinare il rimborso per l'Università dando atto che nell'accordo sindacale il 90% era riferito solo alle scuole medie superiori e inferiori, mentre per l'università l'entità del rimborso sarà stabilito proporzionalmente al rimborso che è deliberato per scuole medie inferiori e superiori.

Le domande per l'integrazione delle spese scolastiche dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 – BORSE DI STUDIO

Sono istituite borse di studio per l'Università di 800 euro e per le medie superiori di 500 euro riservate a figli dei lavoratori edili iscritti alla Cassa Edile di Siena e che sono alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Siena ed in regola con la posizione contributiva.

UNIVERSITA'

Gli studenti universitari dovranno essere in regola con il piano di studi ed avere una votazione media degli esami sostenuti

non inferiore a 25/30.

Gli interessati dovranno presentare alla Cassa Edile:

- 1) domanda in carta semplice,
- 2) dichiarazione dell'impresa attestante che il genitore dello studente é alle proprie dipendenze,
- 3) certificato dell'Università dal quale risulti la completa certificazione degli esami sostenuti con l'indicazione dei voti conseguiti e l'attestazione che non trattasi di studente fuori corso.

Termine di presentazione delle domande: 31 dicembre dell'anno accademico di riferimento.

MEDIE SUPERIORI

Gli studenti delle scuole medie superiori dovranno avere una votazione media non inferiore a 7/10 negli scrutini o sessione di esami e non inferiore a 70/100 negli esami di maturità o diploma.

Gli interessati dovranno presentare alla Cassa Edile:

- 1) domanda in carta libera,
- 2) dichiarazione dell'impresa che il genitore dello studente é alle proprie dipendenze
- 3) certificato della scuola media superiore frequentata dal quale risulti:
 - a) l' indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie di studio o della votazione ottenuta nell'esame di maturità o diploma,
 - b) l'esito finale dello scrutinio,
 - c) la dichiarazione che non si tratta di studente ripetente.

Termine di presentazione delle domande: 31 dicembre dello stesso anno in cui sono sostenuti gli esami o gli scrutini.

Art. 15 – FONDO DI GARANZIA

E' istituito presso la Cassa Edile di Siena un fondo di garanzia per gli operai dipendenti da imprese che si trovino in procedura concorsuale: fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo.

Agli operai di dette imprese la Cassa Edile di Siena anticiperà, mediante prelievo dal suddetto Fondo di Garanzia, le somme dovute agli stessi dalle aziende a titolo di accantonamento, ivi compreso quello per malattia e infortuni, e sempre che agli stessi le suddette somme non siano state pagate dalle curatele delle procedure concorsuali.

Le anticipazioni agli operai avverranno nel modo seguente e sono subordinate alle seguenti condizioni:

- 1) le Organizzazioni Sindacali rivolgeranno apposita richiesta alla Cassa Edile;
- 2) le Aziende dovranno fornire all'Ente le denunce nominative dei lavoratori occupati, relative ai periodi per i quali è richiesta l'anticipazione;
- 3) gli operai dovranno rilasciare dichiarazione a favore della Cassa Edile nella quale sia espressamente dichiarato che l'Ente solo ha la facoltà di procedere all'insinuazione nel passivo della procedura concorsuale per le somme che saranno anticipate.

Le somme che saranno recuperate dall'Ente, andranno ad incrementare il Fondo di Garanzia dal quale è avvenuto il prelevamento per la anticipazione.

L'erogazione delle somme da parte della Cassa Edile, una volta perfezionata la pratica, avverrà in occasione della liquidazione semestrale più prossima.

Art. 16 – COLONIE ESTIVE

Verranno stabilite apposite convenzioni con Enti ed Associazioni preposte al fine di assicurare l'uso di colonie estive ai figli dei lavoratori edili.

Art. 17 – VESTIARIO

La Cassa Edile potrà fornire annualmente ai lavoratori i seguenti capi di vestiario:

- n.2 tute (una invernale ed una estiva),
- n. 2 paia di scarpe,
- n. 2 paia di guanti.

Le prestazioni del vestiario, nelle sue due forniture annuali, saranno erogate ai lavoratori, rispettivamente in forza alle aziende iscritte alla Cassa Edile al 31 dicembre dell'anno precedente per l'estivo e 30 aprile dell'anno di riferimento per l'invernale , che abbiano maturato almeno 400 ore d' iscrizione all'Ente bilaterale.

La Cassa Edile predisporrà apposita banca dati che sia in grado, al fine di gestire in automatico tale prestazione, d' identificare i lavoratori con diritto alla prestazione medesima e le relative taglie attraverso le quali chiedere la fornitura del vestiario stesso.

La Cassa Edile provvederà a spedire i relativi ordini di fornitura a favore dei lavoratori ancora iscritti alla data di inizio dell'ordine medesimo e comunque in modo da far rispettare i tempi di consegna come di seguito indicati: entro il 15 maggio per la fornitura estiva; entro il 15 ottobre per la fornitura invernale.

Le parti sociali sottoporranno tale assistenza a verifica annuale.

Art. 18 – PAGAMENTO ACCANTONAMENTI

La liquidazione della percentuale per indennità per ferie, gratifica e festività viene eseguita in due rate semestrali:

- liquidazione Ottobre/Marzo entro il 15 luglio;
- liquidazione Aprile/Settembre entro il 20 dicembre.

Allo scopo di facilitare per quanto possibile la regolarità del pagamento è fatto obbligo agli operai di comunicare in tempo utile gli eventuali cambiamenti di domicilio o indirizzo.

Qualsiasi reclamo nei confronti dell'Ente sulla rispondenza delle somme corrisposte per gratifica natalizia, ferie e festività rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse, deve essere presentato dall'operaio all'Ente, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquidi ed esigibili.

Art. 19 – LIQUIDAZIONI ANTICIPATE

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può avere luogo su domanda degli aventi diritto soltanto nei seguenti casi:

- 1) quando l'iscritto passa alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella edile ed affine;
- 2) quando l'iscritto diviene imprenditore;
- 3) in caso di espatrio dell'iscritto;
- 4) in caso di morte dell'iscritto o di un familiare convivente a carico;
- 5) in caso di chiamata alle armi per servizio di leva o richiamo.

Documentazione:

- In ogni caso – domanda in carta libera, da ritirarsi presso gli uffici della Cassa Edile;
- Nel caso di cui al punto 1) – dichiarazione su carta intestata

- del datore di lavoro esercente attività diversa da quella edile;
- Nel caso di cui al punto 2) – certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - Nel caso di cui al punto 3) – espatrio documentato da passaporto valido o contratto di lavoro con ditta estera;
 - Nel caso di cui al punto 4) – certificato di morte, stato di famiglia, atto notorio indicante gli eredi e la delega con firma autenticata degli eventuali eredi maggiorenni in favore di una persona per la riscossione della quota parte loro spettante.
 - Nel caso di cui al punto 5) – cartolina di precetto.

Art. 20 – PREMIO GIOVANI

Ai lavoratori di età compresa tra i 15 ed il compimento del 30° anno di età che abbiano maturato una permanenza minima di trenta mesi consecutivi alle dipendenze di imprese iscritte alla Cassa Edile di Siena in regola con il versamento dei contributi, verrà erogato un premio di 500 euro lordi.

Al contributo di cui sopra avrà diritto il lavoratore che abbia maturato almeno 16 mesi dei 30 mesi sopraindicati d'iscrizione presso la Cassa Edile di Siena e intendendo gli ulteriori 14 mesi continuativi d'iscrizione presso altre Casse Edili anche se con imprese diverse ma aventi sede in provincia di Siena.

I lavoratori che abbiano sostenuto e frequentato almeno un corso di formazione presso l'Ente Scuola Edile matureranno il diritto al premio dopo 20 mesi continuativi d'iscrizione alla Cassa Edile di Siena. Il premio sarà erogato a domanda dell'interessato alla maturazione del requisito e comunque non oltre il 12° mese successivo al compimento del 30° anno di età.